

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 173/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 23 aprile 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) **RICORSO PER REVOCAZIONE E/O REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL SIG. MAURO ZAMPOLLINI LA SOMMA DI €10.500,00 PIÙ INTERESSI LEGALI €154,00** (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 4 del 14.2.2009).

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e/o revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S. Casale Calcio S.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria) e ordina addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL’A.S. CALCIO URANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI ROCCAGORGA/CALCIO URANIA DEL 4.3.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. 69/SGS del 2.4.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Calcio Urania di Santi Cosma e Damiano (Latina) e dichiara incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DELL’A.S.D. PETRARCA PADOVA CALCIO A CINQUE IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL CARMENTA/PETRARCA PADOVA CALCIO A 5 DEL 15.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 595 del 17.4.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Petrarca Padova Calcio a Cinque di Padova e ordina addebitarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DELL’A.S.D. PETRARCA PADOVA CALCIO A CINQUE IN
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA ISOLOTTO CALCIO A 5/PETRARCA PADOVA CALCIO A 5 DEL 18.4.2009**
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 612 del
21.4.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Petrarca Padova Calcio a Cinque di Padova e ordina addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 23 aprile 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete